

**MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE CON GARANZIA SACE PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO
FINANZIARIO RELATIVO ALL'APPRONTAMENTO DI BENI E SERVIZI, O ALL'ESECUZIONE DI LAVORI
OGGETTO DI CONTRATTI CONCLUSI CON COMMITTENTI ESTERI - SACE FINPRESHIPMENT**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"
("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie- ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

CHE COS'E' IL "MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE - SACE FINPRESHIPMENT."

Il mutuo "SACE Finpreshipment" è un finanziamento a breve termine destinato esclusivamente alla copertura del fabbisogno finanziario relativo all'approntamento di beni e servizi, o all'esecuzione di lavori, oggetto di contratti conclusi con committenti esteri.

Caratteristiche specifiche del "Mutuo Chirografario Imprese - SACE FINPRESHIPMENT"

A chi è rivolto	A società di capitali, classificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della normativa comunitaria, che destinano una percentuale pari ad almeno il 10% del fatturato all'esportazione.
Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.
Altri aspetti importanti	Ricorrendo le circostanze suddette, SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 70% del capitale anticipato.
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Filiali della Banca

MUTUO A IMPRESE SACE FINPRESHIPMENT - Principali rischi generici e specifici.

Variabilità del tasso

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Garanzia pubblica

Lo Stato, tramite propri Enti e società, tra cui SACE, può concedere la propria garanzia se i finanziamenti sono rivolti a determinate finalità (investimenti che perseguono obiettivi di interesse pubblico generale) e se l' Imprenditore ha pre-determinati requisiti .

In questi casi, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia . In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
 CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
 10,384% (*)**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e costi per eventuali garanzie.

(*)TAEG calcolato sulla base di euro 2.500.000,00, tenendo conto delle condizioni di tasso e durata massime applicabili.

	VOCI	COSTI
	Importo finanziabile	Compreso tra il limite minimo di euro 100.000,00 e massimo di euro 2.500.000,00 Il Finanziamento concesso non potrà eccedere l'85% del valore del Contratto di Fornitura (IVA esclusa)
	Durata	Minima 6 mesi, massima 18 mesi.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore del parametro di riferimento maggiorato dello spread.
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi: media mese precedente, arrotondata massimo allo 0,005 superiore
	Spread	Massimo 6,50 punti percentuali in più del parametro di indicizzazione.
	Tasso di interesse	Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread
	Tasso di mora	Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.
	Tasso minimo	Pari al 30% in meno , arrotondato al decimale superiore, del tasso nominale annuo al momento della stipula del contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE						
		VOCI	COSTI			
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,30% sull'ammontare del mutuo (minimo € 200 massimo € 2.500)			
		Commissione "upfront" (calcolata sull'importo garantito)	durate	6 mesi	12 ,esi	18 mesi
			Rating			
			1	0,40%	0,55%	0,90%
			2	0,40%	0,60%	1,00%
			3	0,50%	0,70%	1,20%
			4	0,60%	0,85%	1,50%
	5	1,10%	1,45%	2,50%		
	6	1,50%	2,00%	3,50%		
	Spese per la stipula del contratto	Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (preventiva all'accordo sulla data di stipula)	€ 0,00			
		Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (successiva all'accordo sulla data di stipula)	€ 0,00			
		Consegna dello schema di contratto privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.	€ 0,00			
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	€ 0,00			
		Incasso rata	€ 0,00 cadauna			
		Invio comunicazioni (in forma cartacea)	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche € 1,33			
€ 0,75 recupero spese invio quietanza						
€ 5,00 cadauno sollecito di pagamento						
Accollo		€ 300,00				
Sospensione pagamento rate		€ 0,00				
Altre spese		€ 25,00 Certificazione competenze				
		1,50% del debito residuo, minimo € 300,00				
		Rinegoziazione del tasso				
	€ 110,00					
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale.	Modifica durata ammortamento/preammortamento					
	€ 50,00 Spese per rinuncia mutuo					
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Rimborso dell'intero capitale in unica soluzione a scadenza				
	Tipologia di rata	Rate trimestrali di soli interessi. L'ultima è comprensiva dell'intero capitale.				
	Periodicità delle rate	Trimestrale con scadenza fissa al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ogni anno				

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Parametro media mese prec.	Ottobre 2011	Novembre 2011	Dicembre 2011	Gennaio 2012
Euribor (365) 3 m.l. - arr. 0,005	1,560	1,595	1,520	1,460

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata trimestrale per € 2.500.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,960	1,5	€ 443.415,00	-	-

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it

TEMPI DI EROGAZIONE

- | | |
|------------------------------|--|
| - Durata dell'istruttoria | 40 giorni, compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al controllo della documentazione necessaria all'inoltro a SACE della richiesta di intervento ed alla ricezione della relativa garanzia |
| - Disponibilità dell'importo | Contestualmente alla stipula. |

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, senza l'applicazione di alcuna commissione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 Lanciano** - che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

Conciliazione

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il contratto di mutuo qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca, che in ogni caso necessiterà del consenso di SACE per procedere al rilascio della predetta autorizzazione;
- richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori;
- esistenza di eventi, ancorché comunicati ai sensi dell'art. 7.2 del contratto, che secondo il ragionevole giudizio della Banca, ovvero di SACE, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria dell'impresa quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, ecc.;
- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile all'impresa dichiarato da un qualsiasi finanziatore/i (ivi inclusa la Banca) rispetto a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato dall'impresa con tale/i finanziatore/i;
- inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Lettera di Manleva e Garanzia; e
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa a SACE ai sensi dell'articolo 1 della Lettera di Manleva e Garanzia;
- richiesta motivata di SACE, avanzata alla Banca, a fronte di inadempimenti al presente Contratto di Finanziamento, o ad altre obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di altri finanziatori.

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il contratto di mutuo al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato o ritardato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di pagare, in tutto o in parte, quanto dovuto alla Banca, con le modalità e nei termini previsti dal contratto di mutuo (con l'unica eccezione che la mancanza o il ritardo dipendano da scioperi nel sistema bancario tali da impedire alla stessa di adempiere le proprie obbligazioni);
- mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali;
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa;
- non veridicità delle dichiarazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il mutuo o nel corso del medesimo;

La decadenza dal beneficio del termine ovvero la risoluzione del contratto di mutuo verranno comunicate all'impresa per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto:

- (i) nel caso di decadenza, al momento in cui l'impresa avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza, ovvero
- (ii) nel caso di risoluzione, al quindicesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione o dalla restituzione della stessa al mittente per compiuta giacenza senza che l'impresa abbia posto rimedio all'inadempimento.

Verificandosi la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo, l'impresa dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto stesso, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del precedente articolo 4, entro 2 (due) giorni lavorativi bancari.

In caso di risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento, sull'importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
Commissione Upfront	costo attualizzato della garanzia SACE sostenuto dall'impresa in unica soluzione all'erogazione del mutuo
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche
Parametro di indicizzazione (mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.
Parametro "Euribor"	Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,005 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente quello di applicazione.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"	Il rimborso del capitale e degli interessi è in un'unica soluzione alla scadenza del debito
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo e/o degli interessi, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - intero capitale (soltanto sull'ultima rata); - quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi.
S.A.C.E.	SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione con Sede Legale in Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma.
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo del 25% ed aggiungere ulteriori 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione applicato.